

PAGAMENTO DI MEDIAZIONI

Regno d'Italia 5 p. c.

Austria, Germania, Francia, Inghilterra, Russia
e Turchia 6 p. c. — America 8 p. 100

Recite straordinarie (che non oltrepassino il numero
di 12) 8 p. 100.

Trieste, li

11 Maggio 1881

CONTRATTO TEATRALE

Agenzia del giornale „la Maschera“

DIRETTORE

GIUSEPPE FINAZER

Colla presente benchè privata scrittura da equivalere per consenso delle infrascritte parti come pubblica ed autentica presso questa e qualunque altra città, si dichiara come il sig.

Impresario del Teatro

Licco s' Barcelona

ferma e stabilisce per la stagione di

Autunno Carnevale & Quaresima 81882

che comincia

col giorno 15 ottobre e finisce colla fine Feb. 1882

l a signorina Clara M. Orando

che si obbliga

di prestare i suoi servizi nella qualità di

prima ballerina del

corpo d' ballo per ballare ed agire in tutti i balli

opere - balli che le ordinerà l' Impresario

obbligandosi di trovarsi in

Barcelona li 15 Ottobre 1881

per esser pronti a tutte le prove che gli verranno ordinate e andar in scena il giorno fissato dall' Impresa.

In ricompensa delle sue virtuose fatiche l' Impresa, o chi per essa, accorda e si obbliga di pagare la somma di

franchi effettivi 325 d' conti

franchi trecento venti cinque mensili

la quale sarà divisa e pagata

Secondo l'uso Teatrale d'

quella piazza

Si conviene che sieno riservati a favore dell' Impresa tutti i casi fortuiti, incendio, guerra guerreggiata, sviluppo di malattie epidemiche e contagiose, indisposizione dell'artista, riparazione, restauri, e ordini delle competenti Autorità per cui si dovessero sospendere o far cessare le rappresentazioni nei quali casi l'onorario dell' artista verrà regolato e pagato in proporzione del tempo in cui l'artista avrà ajito.

Sarà obbligo dell'artista prestarsi in tutte le accademie, concerti, oratorii, cantate, e in quanto più l'Impresa fosse per ordinargli, senza poter muovere pretesa di maggior compenso oltre la patuita mercede.

Si obbliga l' suddett artist di non far uso de' suoi talenti nè in detta città, nè in altre che non sia alla distanza di 60 miglia prima di avere esaurito il presente Contratto, senza il permesso dell'Impresario sotto pena della perdita di un quartale, come pure non potrà l' suddett virtuos omettere nè variare negli spartiti pezzi di musica senza speciale permesso dell'Impresa.

Essendo interesse dell'Impresa che gli Artisti debbano essere forniti di un vestiario decente e convenevole, dovranno i medesimi contentarsi di quello che sarà loro somministrato, senza alcun reclamo; ed il vestiario che sarà loro consegnato dovrà essere restituito all'Impresa sotto pena di pagarne il valore in caso di mancanza.

Sarà a carico dell'artista nominativamente la calzatura, i pantaloni di maglia ed i corpi di maniche di maglia, scarpe, coturni, stivali e stivaletti, calze, guanti, ornamenti da testa, piume, arioni e quanto forma il cosiddetto piccolo vestiario, nonchè il vestiario alla francese.

Tutto ciò sotto obbligo delle rispettive persone e beni presenti e futuri in qualunque luogo situati, rimossa ogni eccezione e sotto la rifusione dei danni da pagarsi ovunque si presenterà copia di questo contratto, come se fosse una cambiale già accettata, perchè così, ecc.

Restà a carico dell'artista la mediazione convenuta da pagarsi direttamente all' Agente teatrale incaricato, come in testa alla presente Scrittura. Firmato il Contratto l' artista è obbligato al pagamento della mediazione.

In caso di riforma dell'artista per il medesimo teatro o altro della stessa città, la mediazione sarà egualmente pagata alla detta Agenzia.

E per la piena osservanza di quanto sopra, la presente fu fatta in *doppio* e firmata dalle parti contraenti.

*L'Impresa pagherà all'artista il viaggio
d'andata da Milano a Barcellona.*

Clara Morante